



Bruxelles, 20.3.2023
COM(2023) 174 final

2023/0087 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2022/1369 per prorogare il periodo di applicazione delle misure di riduzione della domanda di gas e rafforzare la comunicazione e il monitoraggio della loro attuazione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Nell'ultimo anno le forniture di gas dell'UE provenienti dalla Russia hanno subito perturbazioni nel tentativo deliberato di usare l'energia come arma politica. Da molti anni la Russia è il principale fornitore di gas dell'UE; storicamente più del 40 % del gas dell'UE proveniva dalla Russia. Dal febbraio 2022 ci sono state continue riduzioni delle forniture: nel gennaio 2023 i flussi di gas da gasdotto provenienti dalla Russia hanno rappresentato meno del 10 % delle importazioni di gas dell'UE. Dodici Stati membri hanno attivato il primo o il secondo livello di crisi della classificazione comune dell'UE prevista dal regolamento (UE) 2017/1938 sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Questo shock sul fronte dell'approvvigionamento ha già avuto un forte impatto sul livello e sulla volatilità dei prezzi del gas e dell'energia elettrica, sull'inflazione, sulla complessiva stabilità finanziaria e macroeconomica dell'UE e su tutti i cittadini.

Nel frattempo, sebbene l'UE abbia diversificato attivamente le fonti di approvvigionamento per compensare il forte calo delle importazioni di gas russo, vi è una prospettiva realistica di un'interruzione totale e prolungata del gas russo restante in qualsiasi momento. L'UE deve quindi prepararsi a questa evenienza e adottare misure preventive per attenuare gli effetti delle eventuali gravi interruzioni dell'approvvigionamento. La grande maggioranza dei cittadini dell'UE (84 %) concorda sul fatto che l'UE dovrebbe ridurre quanto prima la sua dipendenza dalle fonti energetiche russe. L'81 % afferma inoltre di aver adottato misure per ridurre il proprio consumo di energia¹.

Per questo motivo il 20 luglio 2022 la Commissione ha proposto un regolamento del Consiglio relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas, che è stato infine adottato dal Consiglio come regolamento (UE) 2022/1369 il 5 agosto 2022. Negli ultimi mesi gli Stati membri hanno lavorato alacremente e, come previsto nel suddetto regolamento, hanno adottato misure volte a ridurre del 15 % la rispettiva domanda di gas. Da queste iniziative è scaturita in tutta l'Unione una riduzione effettiva del 19 % della domanda di gas nel periodo da agosto 2022 a gennaio 2023.

Nonostante la riduzione della domanda conseguita e la diversificazione dell'approvvigionamento, persistono gravi difficoltà nella fornitura di energia, che possono incidere sulla competitività dell'UE e sulla situazione economica generale. I rischi comprendono una possibile ripresa della domanda asiatica di GNL, che può ridurre la disponibilità di gas sul mercato globale, condizioni meteorologiche che possono avere ripercussioni sull'accumulo di energia idroelettrica e sulla produzione nucleare e imporre un maggiore ricorso alla generazione di energia elettrica a partire dal gas e ulteriori interruzioni dell'approvvigionamento di gas, che possono avere effetti sul riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas necessario per un inverno 2023-2024 più sicuro. Inoltre, contrariamente alla stagione di riempimento precedente, quella del 2023 non può contare sui 60 miliardi di m³ di gas russo via gasdotto che erano ancora stati importati nell'UE nel 2022.

¹ <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2872>

Nella relazione del 12 dicembre 2022 l'Agenzia internazionale per l'energia stima che nel 2023 potrebbe verificarsi una penuria di gas, a meno che le misure già adottate nell'Unione non siano integrate da azioni supplementari per sostituire o risparmiare gas. La Commissione ha preparato una relazione di accompagnamento sul riesame del regolamento (UE) 2022/1369 a norma dell'articolo 9 dello stesso, nella quale analizza la riduzione della domanda conseguita, i rischi e i possibili scenari di approvvigionamento e penuria fino alla fine del prossimo inverno². Dalla relazione è emerso che occorre una riduzione continuata del 15 % della domanda fino alla fine di marzo 2024 per garantire che gli Stati membri possano conseguire l'obiettivo di stoccaggio del 90 % previsto dal regolamento (UE) 2022/1032 e per garantire la conciliazione fra offerta e domanda per l'inverno 2023-2024, indispensabile per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Senza una riduzione continuata della domanda, le riserve di gas sarebbero esaurite alla fine dell'inverno 2023-2024, con possibili penuria e interruzioni di gas.

La relazione basata sull'articolo 9 indica che solo una proroga di 12 mesi garantisce un riempimento sufficiente degli impianti di stoccaggio durante l'estate. Gli scenari con periodi di riduzione della domanda più brevi non sarebbero sufficienti a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento alla fine dell'inverno 2023-2024. Per contro, una proroga del periodo di riduzione da agosto a marzo non lascerebbe tempo sufficiente a riempire gli impianti di stoccaggio al livello adeguato del 90 % e comporterebbe gravi difficoltà di sicurezza dell'approvvigionamento verso la fine del prossimo inverno. Le basse temperature basterebbero da sole a svuotare quasi completamente gli impianti di stoccaggio entro il 31 marzo 2024. In alternativa una proroga da aprile a ottobre comporterebbe un esaurimento quasi totale delle riserve entro il 31 marzo 2024, anche senza basse temperature e senza che si concretizzino gli altri rischi di evoluzione negativa ulteriormente analizzati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione. In altre parole, proroghe di durata inferiore a 12 mesi potrebbero portare ad acquisti dettati dal panico, corsa alla concorrenza tra gli operatori europei, prezzi elevati e possibile penuria.

Un più lungo periodo di 12 mesi, dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024, ridurrebbe la possibilità di impennate dei prezzi limitando di conseguenza per gli Stati membri il costo degli acquisti di gas per gli stessi volumi. Inoltre una proroga con un periodo di riduzione di 12 mesi offre maggiore flessibilità per tener conto delle diverse caratteristiche degli Stati membri. Per alcuni Stati membri è più facile ridurre la domanda in estate (all'inizio del periodo), per altri è più facile in inverno (alla fine del periodo). Con un periodo di riduzione più breve non sarebbe possibile avere questa flessibilità. Un periodo di riduzione di 12 mesi consentirebbe anche una flessibilità tra settori: poiché la domanda residenziale è bassa in estate, una proroga da aprile a ottobre graverebbe in modo sproporzionato sull'industria e sul settore energetico, meno flessibile e dipendente dalla disponibilità di fonti di energia alternative.

Pertanto, tenuto conto dei rischi relativi all'approvvigionamento russo, alle condizioni meteorologiche e all'andamento del mercato mondiale del gas nel 2023, dopo la scadenza del periodo previsto dal regolamento (UE) 2022/1369 e prima dell'inizio della stagione di riempimento è necessario prorogare la riduzione della domanda con la stessa portata e proseguirla per un periodo di 12 mesi fino al 31 marzo 2024.

² Relazione della Commissione al Consiglio sul riesame del regolamento (UE) 2022/1369 (COM(2023) 173) e documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD (2023) 63).

Oltre a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, la riduzione della domanda allevierebbe le difficoltà economiche riducendo la volatilità dei prezzi e allentando la pressione su un mercato del gas teso. Sebbene le ripercussioni economiche più gravi siano state evitate nel 2022, i mercati mondiali del gas rimangono molto condizionati nel 2023. I prezzi del gas hanno raggiunto i massimi storici nel 2022, superando i 320 EUR/MWh il 26 agosto, e ora sono inferiori a 45 EUR/MWh, ma restano a un livello doppio rispetto alla norma storica.

Occorre mantenere lo stesso spirito di solidarietà che ha prevalso nell'adozione e nell'applicazione del regolamento (UE) 2022/1369. Il quadro giuridico per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas istituito dal regolamento (UE) 2017/1938 rimane insufficiente a far fronte a perturbazioni di lunga durata, che potrebbero portare ad azioni non coordinate degli Stati membri, minacciando di mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento negli Stati membri limitrofi e di imporre un onere aggiuntivo all'industria e ai consumatori dell'Unione e al funzionamento del mercato interno. Sebbene alcuni Stati membri siano più esposti alle perturbazioni di altri, qualsiasi difficoltà o penuria nell'approvvigionamento di gas danneggerebbe le economie di tutti gli Stati membri. Come indicato nella comunicazione "Risparmiare gas per un inverno sicuro" del 20 luglio 2022, per i cittadini e le industrie di tutti gli Stati membri è più conveniente, in uno spirito di solidarietà, continuare a ridurre la domanda in modo proporzionato e chiaramente gestibile piuttosto che affrontare tagli all'erogazione non coordinati in un secondo momento. La riduzione sarebbe in continuità con quella attuale e non sarebbe cumulativa. Si tratterebbe di una riduzione continuata del 15 % per il periodo dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024 rispetto a un periodo di riferimento che va dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2022, pertanto identica e proporzionata alla riduzione prevista dall'attuale regolamento. La riduzione si tradurrebbe in 60 miliardi di metri cubi non consumati nel periodo dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024.

In occasione del Consiglio informale "Energia" del 27 febbraio 2023, i ministri dell'Energia dell'UE hanno discusso i preparativi per il prossimo inverno e per il futuro. La discussione ha evidenziato la conoscenza generalizzata dei grandi rischi persistenti per l'approvvigionamento di gas connessi alla Russia e al mercato mondiale del GNL, con un possibile calo della quantità di gas disponibile a causa della ripresa post-COVID dell'economia asiatica. Inoltre non possono essere ignorate le minacce alle infrastrutture critiche del gas per l'approvvigionamento dell'UE.

Il regolamento proposto proroga pertanto il regolamento (UE) 2022/1369 fino al 31 marzo 2024 e prevede un periodo di riduzione prolungato dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024, al fine di garantire che la riduzione della domanda continui durante la stagione di riempimento degli impianti di stoccaggio nell'estate 2023 e nell'inverno 2023-2024. Il periodo di riduzione della domanda e il periodo di riferimento sono adeguati di conseguenza, così come le date di cui all'articolo 5, paragrafo 5, per quanto riguarda il riempimento in eccesso degli impianti di stoccaggio e la data di riesame di cui all'articolo 9, al fine di garantire la coerenza con il periodo di tempo prolungato.

Data la necessità di disporre di dati aggiornati per adottare una decisione efficace sull'eventualità di proporre la dichiarazione dello stato di allarme dell'Unione, l'obbligo di monitoraggio e comunicazione del consumo di gas per valutare la riduzione della domanda conseguita a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, è stato rafforzato passando da una volta ogni due mesi a ogni mese. Dato che non sono disponibili dati granulari sufficienti a livello dell'UE per determinare il modo in cui è stata conseguita la riduzione della domanda, si propone

inoltre di includere nella comunicazione una ripartizione del consumo di gas per settore. Ciò dovrebbe contribuire a comprendere la natura della riduzione della domanda conseguita, vale a dire se le riduzioni della domanda corrispondano a risparmio, sostituzione o soppressione della domanda, e consentirebbe di formulare raccomandazioni più mirate al fine di mantenere la competitività dell'industria dell'UE sulla scena mondiale.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'atto giuridico proposto prevede misure temporanee, proporzionate e straordinarie e integra altre iniziative e normative dell'UE vigenti, facendo in modo che i cittadini possano beneficiare di un approvvigionamento sicuro di gas e che i clienti siano protetti da gravi interruzioni dell'approvvigionamento.

È la prosecuzione logica di iniziative esistenti, come il piano REPowerEU, la proposta di un pacchetto di decarbonizzazione del mercato dell'idrogeno e del gas e la comunicazione "Risparmiare gas per un inverno sicuro". L'iniziativa proposta è complementare alla normativa dell'UE sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, che ha già introdotto una serie completa di norme per proteggere maggiormente i cittadini e le imprese dalle interruzioni dell'approvvigionamento. Il regolamento (UE) 2017/1938 ha introdotto, tra le altre cose, piani di emergenza in base ai quali gli Stati membri devono essere in grado di rispondere a diversi livelli di crisi e prevedere misure che possano essere adottate in caso di allarme nazionale. L'iniziativa proposta integra inoltre il regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas. Vigono meccanismi di solidarietà grazie ai quali gli Stati membri collaborano a livello transfrontaliero per rifornire di energia i clienti delle regioni che ne hanno più bisogno in caso di interruzioni dell'approvvigionamento.

A seguito dell'invasione ingiustificata e non provocata dell'Ucraina da parte della Russia l'UE ha elaborato il piano REPowerEU per affrancarsi dalla dipendenza dai combustibili fossili russi il prima possibile e al più tardi entro il 2027. A tal fine il piano REPowerEU definisce misure di risparmio energetico all'insegna dell'efficienza e propone di accelerare la diffusione dell'energia pulita per sostituire i combustibili fossili nelle case, nell'industria e nella generazione di energia elettrica. In questo contesto l'iniziativa proposta trae fondamento dagli strumenti già a disposizione dell'UE ed è pienamente coerente con gli obiettivi di REPowerEU.

Il regolamento (UE) 2022/1032 ha introdotto obblighi di stoccaggio in risposta all'invasione russa dell'Ucraina, in una situazione in cui le carenze di approvvigionamento e i picchi dei prezzi possono derivare non solo dal mancato funzionamento delle infrastrutture o da condizioni meteorologiche estreme, ma anche da cambiamenti geopolitici che portano a interruzioni dell'approvvigionamento più prolungate o improvvise. Gli obblighi di riempimento dello stoccaggio di cui al regolamento (UE) 2022/1032 contribuiscono a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas per l'inverno 2022-2023 e gli inverni successivi.

La comunicazione "Risparmiare gas per un inverno sicuro", adottata il 20 luglio 2022, elenca gli strumenti di cui l'UE può già servirsi per ridurre la domanda in modo coordinato e indica quel che resta da fare affinché l'UE sia pronta per interruzioni totali o parziali dell'approvvigionamento. L'iniziativa proposta risponde all'aumento dei rischi derivante dalla guerra sferrata dalla Russia contro l'Ucraina ed è complementare alle norme vigenti in materia

di sicurezza dell'approvvigionamento. Proroga le norme del regolamento (UE) 2022/1369 sulla riduzione coordinata della domanda e le disposizioni sulla dichiarazione dello stato di allarme dell'Unione. Infatti, se da un lato la Commissione ha già la possibilità di dichiarare un'emergenza a livello dell'Unione, dall'altro occorre prorogare anche la possibilità di dichiarare lo stato di allarme a livello dell'Unione. La situazione attuale dimostra che tale stato di allarme potrebbe essere utile per assicurare che tutti gli Stati membri adottino le misure preventive necessarie a scongiurare un'emergenza energetica.

La presente proposta che proroga il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2022/1369, consentendo di prepararsi alle crisi in modo coordinato grazie all'introduzione di norme per il migliore coordinamento della riduzione della domanda e alla possibilità di imporre l'obbligo di riduzione della domanda a livello dell'UE, è quindi complementare alle disposizioni vigenti e alle recenti iniziative nel settore dell'energia, in quanto tutela la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e garantisce il coordinamento tra le misure di riduzione della domanda in tutta l'UE.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è una misura straordinaria che sarà applicata per un periodo limitato, ed è coerente con una più ampia gamma di iniziative volte a rafforzare la resilienza energetica dell'Unione e a prepararsi a eventuali situazioni di emergenza, in quanto proroga il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2022/1369 fino al 31 marzo 2024. È inoltre pienamente compatibile con le norme in materia di concorrenza e di mercato, perché il buon funzionamento dei mercati transfrontalieri dell'energia è fondamentale per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento in una situazione di penuria. La proposta comprende norme adeguate che garantiscono che le misure nazionali non ostacolino la concorrenza né compromettano l'integrità del mercato interno. Il maggiore coordinamento nella riduzione della domanda è in linea con gli obiettivi della Commissione nell'ambito del Green Deal.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica del presente atto giuridico è l'articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'attuale e continua penuria di forniture di gas costituisce una grave difficoltà nell'approvvigionamento di un prodotto energetico ai sensi dell'articolo 122. L'UE non ha ancora completamente sostituito l'approvvigionamento di gas russo e attualmente ricorre ad esso per meno del 10 % delle importazioni tramite gasdotto. L'arresto totale di tali importazioni comporterebbe livelli di stoccaggio insufficienti a novembre e il completo esaurimento delle scorte dell'UE durante la stagione invernale, esponendo pertanto l'UE a gravi rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento. Gli attuali prezzi eccezionalmente elevati, il doppio rispetto a quelli storici, sottolineano inoltre la necessità di un'azione urgente per ridurre ulteriormente i prezzi del gas in Europa e preservare la competitività globale dell'economia dell'UE. I leader dell'UE e la Commissione hanno pertanto ravvisato l'urgente necessità di misure continuative che consentano un'azione più coordinata e immediata, così da essere preparati meglio a eventuali ulteriori interruzioni delle forniture di gas nel corso dell'anno. Le misure che lo strumento proroga per un periodo di tempo limitato consentono a tutti gli Stati membri di prepararsi in modo coordinato a eventuali ulteriori carenze di approvvigionamento in uno spirito di solidarietà. Una proroga limitata nel tempo delle misure

adottate nell'ambito del regolamento (UE) 2022/1369 e modifiche mirate delle stesse consentiranno inoltre all'UE e agli Stati membri di valutare l'effetto di tali misure e di proporre e adottare modifiche permanenti del quadro giuridico ordinario sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas di cui al regolamento (UE) 2017/1938. È pertanto giustificato basare l'atto giuridico proposto sull'articolo 122, paragrafo 1, TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Le misure di cui si prevede la prosecuzione nell'ambito della presente iniziativa sono pienamente in linea con il principio di sussidiarietà. Viste l'entità di eventuali ulteriori tagli delle forniture di gas da parte della Russia e le gravi ripercussioni che questi avrebbero, è necessario un intervento a livello dell'UE. Per ridurre al minimo il rischio di potenziali gravi perturbazioni nei mesi invernali, in cui il consumo di gas sarà più elevato e gli Stati membri dovranno in parte fare affidamento sul gas stoccato durante il periodo di iniezione, occorre un approccio coordinato e continuativo, che si traduca nella riduzione della domanda a livello dell'UE in uno spirito di solidarietà.

Tenuto conto della natura senza precedenti della crisi dell'approvvigionamento di gas, del suo impatto transfrontaliero e del livello di integrazione del mercato interno dell'energia dell'UE, l'azione a livello dell'Unione continua a essere giustificata: da soli gli Stati membri non possono infatti affrontare in modo sufficientemente efficace e coordinato il rischio di gravi difficoltà economiche derivanti da aumenti di prezzo o interruzioni significative dell'approvvigionamento. Solo un'azione europea continuata, mossa da uno spirito di solidarietà tra Stati membri, può impedire che le interruzioni dell'approvvigionamento causino danni a lungo termine ai cittadini e all'economia.

A motivo della sua portata e dei suoi effetti, la misura può essere attuata più efficacemente a livello europeo, e pertanto l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

- **Proporzionalità**

L'iniziativa è conforme al principio di proporzionalità e rientra nel campo di applicazione dell'articolo 122, paragrafo 1, TFUE. L'iniziativa politica è proporzionata alla dimensione e alla natura dei problemi definiti e al conseguimento degli obiettivi fissati.

Alla luce della situazione geopolitica senza precedenti e della grave minaccia per i cittadini e per l'economia dell'UE, è evidente la necessità di un'azione continuativa e coordinata. La proposta si limita pertanto a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi già stabiliti nello strumento vigente. Le misure di cui si propone la proroga sono considerate proporzionate e si basano, per quanto possibile, su approcci esistenti, quali i livelli di crisi e i piani di emergenza già istituiti a norma del regolamento (UE) 2017/1938.

La presente proposta stabilisce il risultato finale da raggiungere, vale a dire un processo volto a imporre agli Stati membri un obbligo giuridicamente vincolante di riduzione della domanda di energia, pur conferendo loro piena autonomia nella scelta del mezzo più efficace per adempiere a tale obbligo in funzione delle rispettive specificità e delle misure già previste nei piani di emergenza nazionali.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Tenuto conto dell'entità della crisi energetica e delle sue conseguenze sociali, economiche e finanziarie, la Commissione ritiene opportuno agire mediante un regolamento di portata generale, applicabile direttamente e immediatamente. In questo modo si otterrebbe un meccanismo di cooperazione a livello dell'Unione rapido e uniforme.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Considerata la natura politicamente sensibile della proposta e l'urgenza di prepararla affinché il Consiglio possa adottarla in tempo, non è stato possibile consultare i portatori di interessi. La questione è stata tuttavia discussa con il gruppo di coordinamento del gas, che comprende rappresentanti degli Stati membri e delle associazioni europee che rappresentano i fornitori, i gestori delle infrastrutture, i commercianti e i principali consumatori di gas. Nel corso della riunione del 16 febbraio i membri del gruppo di coordinamento del gas hanno affermato di comprendere l'importanza di una riduzione continuata della domanda quale misura particolarmente efficiente sotto il profilo dei costi per preservare la sicurezza dell'approvvigionamento e potenziarla. Il punto è stato inoltre sollevato nel corso della riunione informale del Consiglio "Energia" del 27 febbraio 2023, in cui gli Stati membri hanno confermato l'importanza di una preparazione adeguata in vista dell'inverno 2023-2024 e del ruolo della riduzione della domanda di gas in tale contesto.

- **Diritti fondamentali**

Non è stato rilevato alcun effetto negativo sui diritti fondamentali. Il presente atto giuridico non inciderà sui diritti dei clienti classificati "protetti" ai sensi del regolamento (UE) 2017/1938, compresi tutti i clienti civili. Consentirà di ridurre i rischi associati alla penuria di gas, che altrimenti avrebbero gravi ripercussioni sull'economia e sulla società.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. SINTESI DELLE MODIFICHE INTRODOTTE

Sulla base dei risultati della relazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2022/1369 le modifiche proposte sono mirate esclusivamente alla proroga della riduzione della domanda dopo la scadenza del periodo di applicazione di detto regolamento fino alla fine del prossimo inverno.

All'articolo 2 del regolamento (UE) 2022/1369 si propone di modificare il periodo di riferimento per misurare la riduzione, che attualmente va dal 1° agosto 2017 al 31 marzo 2022, sostituendolo con il periodo dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2022.

All'articolo 3 il periodo dal 1° agosto 2022 al 31 marzo 2023 in cui gli Stati membri si adoperano per ridurre il consumo di gas su base volontaria è sostituito dal periodo dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024.

All'articolo 5 il periodo dal 1° agosto 2022 al 31 marzo 2023 in cui gli Stati membri devono ridurre il proprio consumo di gas su base obbligatoria a seguito di una dichiarazione dello stato di allarme dell'Unione da parte del Consiglio su proposta della Commissione è sostituito dal periodo dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024.

All'articolo 8 la comunicazione bimestrale della riduzione della domanda conseguita è sostituita da una comunicazione mensile della riduzione della domanda per la generazione di energia elettrica e termica, l'industria, le famiglie e i servizi, secondo le definizioni e convenzioni di Eurostat in vigore.

Agli articoli 9 e 10 la data di riesame da parte della Commissione e il periodo di applicazione del regolamento sono adattati per essere prorogati fino al 31 marzo 2024. Le vigenti disposizioni dell'articolo 5 che riconoscono condizioni nazionali specifiche per la riduzione obbligatoria della domanda in caso di stato di allarme dell'Unione continuano ad applicarsi. Ciò vale in particolare per quanto riguarda le esenzioni per gli Stati membri non direttamente interconnessi a un sistema interconnesso del gas, la possibilità di tenere conto del gas consumato durante il periodo di riferimento come materia prima, la possibilità di diminuire la riduzione in caso di bassa capacità di esportazione già al massimo utilizzo e, infine, in caso di rischio di crisi dell'energia elettrica, anche quando il sistema elettrico è desincronizzato da un paese terzo.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2022/1369 per prorogare il periodo di applicazione delle misure di riduzione della domanda di gas e rafforzare la comunicazione e il monitoraggio della loro attuazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio⁽³⁾ mira alla riduzione volontaria e, se necessario, obbligatoria della domanda di gas nell'Unione tramite l'agevolazione del riempimento degli impianti di stoccaggio e una migliore preparazione alle eventuali ulteriori interruzioni dell'approvvigionamento. Il regolamento (UE) 2022/1369 è stato adottato in base all'articolo 122 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) nell'imminenza di una crisi di approvvigionamento di gas causata dall'invasione non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022 e in considerazione della necessità di una reazione dell'Unione sotto forma di misure temporanee, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri.
- (2) A norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1369, ciascuno Stato membro era tenuto a adoperarsi al massimo per ridurre del 15 % il consumo di gas nel periodo da agosto 2022 a marzo 2023. Qualora le misure di riduzione volontaria della domanda fossero risultate insufficienti a parare il rischio di grave penuria nell'approvvigionamento, a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/1369 il Consiglio era abilitato a dichiarare, su proposta della Commissione, lo stato di allarme dell'Unione, che avrebbe attivato la riduzione obbligatoria della domanda. Negli ultimi mesi gli Stati membri hanno lavorato alacremente e in uno spirito di solidarietà hanno adottato misure volte a ridurre del 15 % la rispettiva domanda di gas. Da queste iniziative è già scaturita, in tutta l'Unione, una riduzione effettiva di oltre il 15 % della domanda di gas nel periodo da agosto 2022 a gennaio 2023.
- (3) Permangono comunque gravi difficoltà in termini di sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Nonostante la riduzione della domanda conseguita a norma del regolamento (UE) 2022/1369, da febbraio 2022 la situazione globale del mercato del gas non è migliorata e l'Unione continua a fare affidamento su un certo volume proveniente dalla Russia per soddisfare la domanda complessiva di

³ Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio, del 5 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 1).

gas. Nell'ultimo anno misure efficaci di riempimento degli impianti di stoccaggio e di riduzione della domanda hanno scongiurato tagli all'erogazione dell'energia a danno dei cittadini dell'Unione. Tuttavia undici Stati membri continuano a dichiarare il livello di preallarme e uno il livello di allarme a norma del regolamento (UE) 2017/1938. Poiché i prezzi del gas restano eccezionalmente elevati e l'offerta mondiale non è migliorata dalla data di adozione del regolamento (UE) 2022/1369 nell'agosto 2022, è quindi urgente prorogare le misure che hanno contribuito a contenere la crisi, in particolare mantenendo la riduzione della domanda. Un'interruzione delle misure di riduzione della domanda altererebbe la precaria stabilità raggiunta dall'Unione e comprometterebbe la resilienza rispetto a una probabile evoluzione futura, ad esempio l'arresto completo delle importazioni russe. È pertanto urgente impedire che l'Unione si ritrovi esposta a una penuria di gas e a un'elevata volatilità dei prezzi.

- (4) Poiché nell'ultimo anno l'importazione di gas russo via gasdotto è diminuita sensibilmente, la capacità unionale di riempimento degli impianti di stoccaggio risulta oggi notevolmente ridotta, anche rispetto alla situazione dell'estate 2022. Nonostante l'anno scorso la crisi energetica fosse già iniziata, nel 2022 l'Unione ha potuto importare dalla Russia circa 60 miliardi di metri cubi di gas per riempire gli impianti di stoccaggio, anche tramite il gasdotto NordStream 1; nell'estate 2022 la Russia ha tuttavia interrotto e quindi arrestato completamente l'approvvigionamento attraverso tale gasdotto, il quale a settembre 2022 ha subito atti di sabotaggio tali da impedirne l'uso per il trasporto di gas, ad oggi così come nel prossimo futuro. Agli attuali livelli d'importazione tramite gasdotto l'Unione riceverà per quella via al massimo 20 miliardi di metri cubi di gas dalla Russia, ammesso che quest'inaffidabile canale d'importazione non si blocchi completamente. Il rischio di una penuria di gas nell'Unione nel prossimo inverno 2023-2024 è pertanto elevato.
- (5) Vari rischi aggiuntivi ed elementi nuovi vengono ad acuire le gravi difficoltà menzionate: i) ripresa della domanda asiatica di GNL che riduce la disponibilità di gas sul mercato mondiale; ii) recente ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche, con ripercussioni sull'accumulo di energia idroelettrica e sulla produzione nucleare a causa dei bassi livelli delle acque; iii) nuovi sviluppi tecnici che aumentano i rischi di incertezza circa la disponibilità della produzione nucleare esistente e impongono un maggiore ricorso alla generazione di energia elettrica a partire dal gas; iv) ulteriori possibili interruzioni dell'approvvigionamento di gas, compreso l'arresto completo del flusso delle importazioni dalla Russia.
- (6) Le citate gravi difficoltà, siano esse in continuità col passato o nuove, si ripercuotono negativamente sul soddisfacimento della domanda di gas nell'Unione, in particolare sul riempimento tempestivo ed efficiente degli impianti di stoccaggio sotterraneo in vista dell'inverno 2023-2024 e sulla conciliazione fra offerta e domanda nel prossimo inverno.
- (7) La Commissione ha riesaminato il regolamento (UE) 2022/1369 in conformità dell'articolo 9 dello stesso e ha esposto in sintesi le conclusioni del riesame in una relazione al Consiglio. La relazione analizza diversi scenari, con e senza proroga delle misure di riduzione della domanda a norma del regolamento, tra cui le ipotesi di una proroga di sette mesi da aprile a ottobre 2023, di una proroga di otto mesi da agosto 2023 a marzo 2024 e di una proroga di un anno da aprile 2023 a marzo 2024. Giunge alla conclusione che, se verrà meno la continuità nella riduzione della domanda, a fine ottobre 2023 il volume stoccato sarà di appena 69 miliardi di metri cubi, notevolmente al di sotto dell'obiettivo del 90 % (89,4 miliardi di metri cubi) fissato per il

1° novembre dal regolamento (UE) 2017/1938 modificato dal regolamento (UE) 2022/1032, e a febbraio 2024 si sarà esaurito completamente.

- (8) Riguardo ai diversi scenari valutati nella relazione, la proroga di sette mesi da aprile a ottobre 2023 permetterebbe di riempire a sufficienza gli impianti di stoccaggio entro l'estate 2023 (95 miliardi di metri cubi per fine ottobre 2023, raggiungendo l'obiettivo del 90 %). Poiché, anche in condizioni invernali normali, la domanda di gas è in inverno doppia rispetto all'estate, alla fine della prossima stagione fredda gli impianti di stoccaggio si sarebbero tuttavia esauriti quasi completamente (9 miliardi di metri cubi per fine marzo 2024). Una situazione di questo tipo darebbe adito a timori estremamente acuti per la sicurezza dell'approvvigionamento e renderebbe molto difficile assicurare un riempimento sufficiente degli impianti di stoccaggio per l'inverno successivo. In caso di proroga di otto mesi da agosto 2023 a marzo 2024, il riempimento degli impianti di stoccaggio sarebbe troppo lento, in quanto a fine ottobre 2023 avrebbe raggiunto appena 80 miliardi di metri cubi, notevolmente al di sotto dell'obiettivo, e il volume stoccato scenderebbe al di sotto del 30 % entro la fine del prossimo inverno (al di sotto di 28 miliardi di metri cubi), dando adito a gravi timori per la sicurezza dell'approvvigionamento e rendendo difficile assicurare un riempimento sufficiente degli impianti di stoccaggio per l'inverno successivo. Soltanto la proroga di un anno, da aprile 2023 a marzo 2024, con continuità delle misure di riduzione del 15 % della domanda permetterebbe di ottenere un volume stoccato conforme all'obiettivo di riempimento del 90 % fissato per il 1° novembre, raggiungendo 89,4 miliardi di metri cubi per il 1° novembre 2023, e di mantenere gli Stati membri in rotta verso il conseguimento del rispettivo obiettivo intermedio del 1° maggio, con 43 miliardi di metri cubi stoccati a livello dell'UE entro fine marzo 2024.
- (9) Alla luce delle considerazioni esposte la relazione giunge alla conclusione che, affinché gli Stati membri possano rispettare l'obiettivo di riempimento del 90 % stabilito dal regolamento (UE) 2017/1938 modificato dal regolamento (UE) 2022/1032, indispensabile per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, e per prevenire deficit di approvvigionamento nel prossimo inverno, occorre mantenere per un periodo di 12 mesi, sino a fine marzo 2024, le misure di riduzione del 15 % della domanda di gas.
- (10) Gli Stati membri possono decidere quali misure siano maggiormente atte a permettere il conseguimento degli obiettivi di riempimento, tuttavia questi non potranno essere raggiunti senza misure di riduzione della domanda. La relazione conclude infatti che i volumi di gas disponibili sul mercato non sarebbero sufficienti a rispettare l'obbligo in tutti gli Stati membri. Non tutti gli Stati membri sono quindi materialmente in grado di riempire gli impianti di stoccaggio a un livello adeguato, con conseguenti gravi difficoltà in termini di sicurezza dell'approvvigionamento alla fine dell'inverno 2023-2024.
- (11) La relazione indica che nel periodo dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024 è necessaria una riduzione del consumo di gas proporzionata a quella prevista dal regolamento (UE) 2022/1369. La necessaria proroga corrisponderebbe a una riduzione del 15 % nel periodo dal 1° aprile 2023 al marzo 2024 rispetto al periodo di riferimento che va dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2022. La proroga delle misure di riduzione della domanda e il prolungamento del periodo di riduzione offrirebbero inoltre al mercato la flessibilità che gli consentirebbe di contenere la volatilità dei prezzi del gas e scongiurare picchi di prezzo come quelli osservati nel 2022.

- (12) Dato il fragile equilibrio tra domanda e offerta, qualsiasi interruzione, per quanto modesta, è in grado di produrre un effetto deleterio sul mercato del gas. L'obbligo di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas si applica tranne se è dichiarata un'emergenza a livello unionale o regionale a norma del regolamento (UE) 2017/1938. Se non proseguisse la riduzione coordinata volontaria della domanda, quindi, una brusca interruzione del 10 % delle importazioni nell'Unione via gasdotto imporrebbe agli Stati membri di adottare autonomamente misure drastiche per rispettare l'obbligo di riempire gli impianti di stoccaggio ovvero determinerebbe la dichiarazione di un'emergenza a livello unionale o regionale. Una proroga di siffatta riduzione coordinata della domanda disposta da tutti gli Stati membri in uno spirito di solidarietà è essenziale ai fini di quel riempimento efficiente delle capacità di stoccaggio, con perturbazioni minime del mercato, che resta indispensabile per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in vista dell'inverno 2023-2024.
- (13) La proroga costituisce una misura di emergenza in risposta alle gravi difficoltà di approvvigionamento energetico in continuità col passato e nuove, che comportano un rischio di crisi imminente e impongono un adeguamento del periodo di riduzione della domanda di gas, sia al fine di prorogare la riduzione volontaria della domanda sia al fine di permettere la dichiarazione dello stato d'allarme dell'Unione e l'attivazione della corrispondente riduzione obbligatoria della domanda di gas dopo marzo 2023.
- (14) La crisi attuale espone tutta l'Unione a rischi di penuria energetica e di prezzi elevati dell'energia. Poiché l'Unione è un mercato unico, la penuria di gas in uno Stato membro avrebbe conseguenze gravi in tutti gli altri, in termini di scarsità dell'approvvigionamento materiale di gas, di volatilità dei prezzi o di perturbazione delle catene industriali risultante da eventuali tagli all'erogazione in specifici settori di uno Stato membro. In uno spirito di solidarietà, riducendo la domanda tutti gli Stati membri possono continuare a contribuire a ridurre i rischi di penuria energetica e contenere la volatilità dei prezzi del gas. Nell'ultimo anno le potenzialità di effetto positivo dello spirito di solidarietà sono emerse persino con maggior evidenza, grazie allo sviluppo di nuove capacità di interconnessione verso est e di ulteriori capacità di importazione di GNL che, materialmente o virtualmente, collegano meglio gli Stati membri agli impianti di rigassificazione del GNL.
- (15) È necessario intervenire con urgenza in quanto la stagione di riempimento degli impianti di stoccaggio inizia ad aprile 2023. Date le illustrate gravi difficoltà in continuità col passato e nuove, la mancata proroga delle misure di riduzione coordinata della domanda in tempo utile prima del riempimento degli impianti di stoccaggio produrrebbe effetti immediati sulle traiettorie di riempimento e/o sulle condizioni di mercato che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento e sulla volatilità dei prezzi.
- (16) L'articolo 122, paragrafo 1, TFUE consente al Consiglio di decidere, su proposta della Commissione e in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia. Alla luce delle considerazioni esposte, l'attuale crisi di approvvigionamento di gas, che è un prodotto energetico, configura una situazione di questo tipo. Per risponderci in uno spirito di solidarietà tra Stati membri risultano quindi necessarie una proroga temporanea delle misure adottate a norma del regolamento (UE) 2022/1369 e modifiche mirate delle stesse. È pertanto giustificato basare l'atto giuridico proposto sull'articolo 122, paragrafo 1, TFUE.

- (17) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/1369, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione tramite Eurostat, con cadenza bimestrale entro il quindicesimo giorno del mese successivo, la riduzione della domanda conseguita. L'esperienza insegna tuttavia che il bimestre non è un periodo di riferimento sufficiente a rilevare i dati aggiornati che consentono di decidere efficacemente se proporre la dichiarazione dello stato di allarme dell'Unione. Ai fini della valutazione della riduzione della domanda conseguita, è opportuno pertanto che gli Stati membri comunichino il consumo di gas con cadenza mensile. Per orientare meglio le misure di riduzione della domanda è opportuno monitorare il consumo di gas a livello di Stati membri e di Unione e l'attuazione del presente regolamento mediante una comunicazione in cui il consumo di gas sia disaggregato in generazione di energia elettrica e termica, settore delle famiglie e servizi, secondo le definizioni e le convenzioni stabilite nel regolamento (CE) n. 1099/2008 relativo alle statistiche dell'energia.
- (18) A norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2022/1369, la Commissione è tenuta ad effettuare un riesame sulla cui base può proporre di prorogare il periodo di applicazione del regolamento. In considerazione della proroga dell'applicazione del regolamento (UE) 2022/1369 qui proposta, è opportuno fissare una nuova data di riesame al 1° marzo 2024.
- (19) Le misure prorogate e modificate di riduzione della domanda dovrebbero essere temporanee e rimanere in vigore sino alla fine della prossima stagione invernale. È opportuno che la Commissione possa se del caso proporre di prorogarne il periodo di applicazione sulla scorta del nuovo riesame previsto entro il 1° marzo 2024.
- (20) Il regolamento (UE) 2022/1369 dovrebbe pertanto applicarsi fino al 31 marzo 2024. È opportuno che le presenti modifiche del regolamento (UE) 2022/1369 abbiano effetto entro il 1° aprile 2023, in quanto ciò è necessario ai fini della continuità della riduzione del 15 % della domanda per un periodo di 12 mesi da aprile 2023 a fine marzo 2024 e per consentire agli operatori economici, agli Stati membri e alla Commissione di adottare le misure necessarie per conseguire tale obiettivo.
- (21) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/1369,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2022/1369

Il regolamento (UE) 2022/1369 è così modificato:

- (1) all'articolo 2, i punti 5) e 6) sono sostituiti dai seguenti:
- (a) "5) "consumo di gas di riferimento": il volume del consumo medio di gas dello Stato membro durante il periodo di riferimento; per gli Stati membri in cui il consumo di gas è aumentato almeno dell'8 % nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2022 rispetto al consumo medio di gas durante il periodo di riferimento, il "consumo di gas di riferimento" indica solo il volume del consumo di gas nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2022;

(b) 6) "periodo di riferimento": il periodo dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2022;"

(2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Riduzione volontaria della domanda

Ciascuno Stato membro si adopera al massimo per ridurre il consumo di gas nel periodo dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024 di almeno il 15 % rispetto al proprio consumo medio di gas nel periodo dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2022 ("riduzione volontaria della domanda"). Alle misure di riduzione volontaria della domanda si applicano gli articoli 6, 7 e 8.";

(3) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai fini della riduzione obbligatoria della domanda, per tutta la durata dello stato di allarme dell'Unione il consumo di gas di ciascuno Stato membro nel periodo che va dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024 ("periodo di riduzione") è inferiore del 15 % rispetto al proprio consumo di gas di riferimento. Ai fini della riduzione obbligatoria della domanda sono computate le eventuali riduzioni della domanda conseguite dallo Stato membro nel periodo prima che fosse dichiarato lo stato di allarme dell'Unione.";

(4) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro monitora l'attuazione delle misure di riduzione della domanda nel proprio territorio. Lo Stato membro comunica alla Commissione il consumo di gas (in terajoule (TJ)) con cadenza mensile, entro il quindicesimo giorno del mese successivo. Lo Stato membro include nella comunicazione la disaggregazione della riduzione della domanda di gas per settore, comprendendo i seguenti:

- a) uso per produzione di energia elettrica e termica;
- b) consumo energetico finale nell'industria;
- c) consumo energetico finale nel settore delle famiglie e nei servizi.

Ai fini del presente paragrafo si applicano le definizioni e le convenzioni stabilite nel regolamento (CE) n. 1099/2008 relativo alle statistiche dell'energia.

Il GCG assiste la Commissione nel monitoraggio della riduzione volontaria e obbligatoria della domanda.";

(5) all'articolo 9, la data "1° maggio 2023" è sostituita dalla data "1° marzo 2024";

(6) all'articolo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Esso si applica fino al 31 marzo 2024.".

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2023.

Esso si applica fino al 31 marzo 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*